

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI del 29-04-2019

Il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 21,00 presso la Sede sociale in Piazza San Francesco 13 a Biassono, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della APS "Centro Culturale Don Ettore Passamonti" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

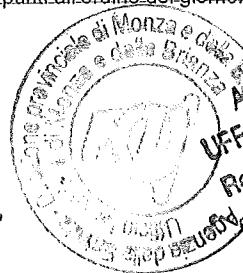
- 1 - Relazione sulle attività svolte nel 2018 e linee programmatiche 2019
- 2 - Rendiconto economico anno 2018
- 3 - Preventivo economico anno 2019
- 4 - Quota sociale per l'anno 2020
- 5 - Comunicazioni in merito alla legge sulla Privacy
- 6 - Adeguamento Statuto alla nuova normativa per gli Enti Terzo Settore
- 7 - Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto sociale, il Sign. Rivolta Luca nella sua qualità di Presidente della Associazione. All'Assemblea sono presenti in proprio 23 (ventitre) Soci e per delega 12 (dodici) Soci per un complessivo di 35 (trentacinque) Soci.

L'Assemblea elegge come segretario Il Sig. Sangiorgio Luciano.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea e inizia la discussione sui punti all'ordine del giorno.

. O M I S S I S



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
 Registrato addì 14 MAG 2019
 N. 1614 Serie 32
 Enti G

Si passa poi ad esaminare il sesto punto all'ordine del giorno

"Adeguamento Statuto alla nuova normativa per gli Enti Terzo Settore". Il Presidente espone sinteticamente il contenuto del D.Lgs. 117/2017 evidenziando la necessità per la nostra Associazione di adeguare lo Statuto in modo da poter essere iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nella sezione APS (Associazione Promozione Sociale). Il Presidente dà lettura completa dei 14 articoli del nuovo Statuto mettendo in evidenza le modifiche apportate. Dopo ampia discussione segue la votazione e l'Assemblea con voto unanime approva il nuovo Statuto. IL Presidente comunica che provvederà a registrare il nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate comunicando altresì che la registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e co.5 del D.Lgs. 117/2017.

conf. it. n. 11111

. O M I S S I S

Null'altro essendovi da discutere e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 23,30, previa stesura, lettura, approvazione e firma del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Rivolta Luca

IL SEGRETARIO
Sangiorgio Luciano

3 1614 14/05/2019

0,00 TNT19L001614000JJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

“Centro Culturale Don Ettore Passamonti - APS”

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita l'Associazione denominata “Centro Culturale Don Ettore Passamonti - APS” di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L' Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017.

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'Associazione ha sede nel Comune di Biassono (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 - L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. L' Associazione si richiama e sviluppa la presenza e l'attività svolta in passato dal “Centro Culturale Don Minzoni” in Biassono.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed esercitare l'attività culturale, ricreativa e educativa in un costante riferimento alla matrice culturale cattolica da cui l'Associazione nasce, ed inoltre di contribuire al progresso e allo sviluppo culturale, sociale ed artistico della società, con particolare attenzione alle esigenze locali, alla luce dell'insegnamento del Magistero Pontificio e della Dottrina sociale della Chiesa.

2.2 - Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell' Art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:

- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L' Associazione, in continuità con il precedente statuto, si propone di svolgere le seguenti attività:

- La promozione di conferenze, seminari, cicli di lezioni, ricerche, gruppi di studio, convegni, manifestazioni in genere;
- L'organizzazione di attività ricreative quali per esempio feste popolari;
- L'organizzazione e la promozione della informazione anche attraverso la stampa di giornali murali e non (con esclusione dei quotidiani), volantini e

- pamphlet, utilizzando anche strumenti informatici quali internet, posta elettronica, ecc.;
- L'organizzazione e la promozione di attività per il tempo libero;
 - L'organizzazione e il coordinamento di servizi a favore della collettività, quali scuole popolari, doposcuola, corsi di formazione ed altri aiuti per rispondere ai bisogni delle persone;
 - L'organizzazione e la promozione di attività artistiche in genere, musicali, teatrali, letterarie, pittoriche, fotografiche, cinematografiche.
- 2.3** - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.4** - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.5** - L'Associazione, qualora se ne presenti la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
- 2.6** - L'Associazione (in continuità con quanto dichiarato all' articolo 12.2 del precedente statuto e riportato nell'articolo 11.2 del presente statuto) può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell' articolo 2.2 del presente statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

- 3.1** - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2** - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3** - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4** - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5** - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
- 3.6** - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.7** - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- 3.8** - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
- 3.9** - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

- 4.1** - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o per morosità nel versamento della quota associativa annuale nei termini definiti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
- 4.2** - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione

perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e poter esaminare i libri sociali, i documenti e gli atti della Associazione facendone richiesta scritta indirizzata al Presidente che consentirà la visione entro 30 giorni dalla data della richiesta;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 - Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, sarà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 - Può inoltre essere costituito il Collegio dei Garanti.

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese

eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

7.1 - L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.5 - L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

7.7 - L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

7.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

8.2 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di nove Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.3 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.5 - Il Consiglio Direttivo è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.6 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.7 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, anche in qualità di socio;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Decreto Legislativo 117/2017.

8.8 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Il Patrimonio sociale

11.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

- artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 12

Il Bilancio

- 12.1** - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 12.2** - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 12.3** - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 12.4** La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 12.5** - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 12.6** - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017.
- 12.7** - L'eventuale avanzo di gestione e il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, dovranno essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

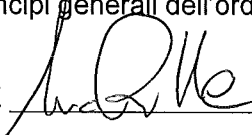
- 13.1** - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 13.2** - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 13.3** - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017.
- 13.4** - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 14

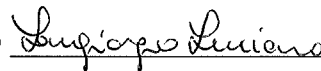
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Biassono 29 Aprile 2019